



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: <http://www.icacerbi.edu.it>
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Pavia, 07/06/2023

Al Sig. Angelo Miele

Oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato – diniego totale

A seguito della Sua istanza Prot. n. 11363 del 07/06/2023 nella quale richiedeva l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti:

1. *Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di:*
 - a. *Punteggio di chiamata;*
 - b. *Tipologia di contratto proposto*
 - c. *Durate e periodo del contratto*
 - d. *Posizione in graduatoria*
2. *Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio.*
3. *Vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.*
4. *Se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)*

premesse che l'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati.

Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione

Ricordando che nelle linee guida contenute nella **delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac** ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

Ricordando che nelle linee guida contenute nella **delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac** ha precisato che *“quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”*.

Considerato che la **sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI** stabilisce che l’accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario.

Considerato che il **Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020** ha stabilito che *“l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”*.

Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a tutte le scuole italiane con lo scopo di perseguire interessi privati e di natura commerciale e speculativa volti al potenziale accrescimento di occasioni di lavoro e guadagno per la società che ha presentato istanza

Constatata la natura generica e soggetta a valutazioni soggettive del quesito al punto 3.

Considerato che per rispondere alla domanda al punto 2 è richiesta un’attività elaborativa supplementare non prevista dall’istituto dell’accesso civico generalizzato che stabilisce la possibilità di ostensione di dati e documenti specifici e non già anche di informazioni da esse desumibili che necessitino di una specifica attività di elaborazione.

Considerato che l’istituzione scolastica è in un momento di oggettiva difficoltà a causa del sottodimensionamento del personale in relazione all’intensa attività del periodo che vede il sovrapporsi di scadenze legate alla fine dell’anno scolastico, la conduzione delle procedure relative al PNRR e la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza disposti dalla delibera ANAC 203/2023 con scadenze 30 giugno e 31 luglio;

Considerato che le ragioni della richiesta di accesso civico dichiarate dall’istante sono da ricondursi a mere finalità lucrative e commerciali volte a cogliere occasioni di lavoro e guadagno presentate dal mercato

Considerato che l’attività dell’amministrazione scolastica deve prioritariamente garantire l’interesse pubblico e che la gestione della richiesta di accesso civico, presentata per perseguire un interesse privato e commerciale, comporta un dispendio eccessivo di risorse

si rende noto che la scrivente istituzione scolastica deve dare un riscontro negativo alla richiesta di accesso pervenuta per non compromettere l'efficienza ed il regolare svolgimento delle attività in cui la scuola è attualmente coinvolta e che non possono in alcun modo essere derogate o posticipate.

Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La Dirigente Scolastica

dell'I.C. di Via Acerbi

Elena Bassi